



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Il Procuratore della Repubblica

Al Procuratore Aggiunto
Ai Sostituti
Al Dirigente amministrativo
sede

Post. N. 444/2023 Int.
(del 24.11.2023)

Oggetto: notificazioni alla persona offesa mediante deposito nella Segreteria o nella Cancelleria, ex artt. 153 bis. c. 5 c.p.p. e 154 c. 1 c.p.p.

Letta la nota del 15 novembre 2023 con cui il funzionario giudiziario coordinatore delle segreterie segnala l'opportunità di introdurre, quale buona prassi dell'ufficio, la telematizzazione delle notifiche degli atti alla persona offesa, da disporsi mediante deposito in segreteria;

preso atto che tale proposta ha fatto seguito ad un ampio confronto con i paritetici uffici della Sezione penale del Tribunale – Uffici G.I.P. e Dibattimento -, con la Presidente di Sezione del Tribunale e con il Magrif dell'ufficio, sulle modalità di notificazione previste dall'art. 154, comma 1, c.p.p. (modificato dal d. lgs. n. 150/2022 - c.d. "Riforma Cartabia" - con la previsione, accanto al deposito in Cancelleria, del deposito in Segreteria) e dall'art. 153 bis, comma 5, c.p.p., norma parimenti introdotta dal d. lgs. cit. come forma di notificazione "semplificata" - analoga a quella di cui al già citato art. 154 - nei confronti del querelante che non sia assistito da difensore e che non abbia ottemperato all'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio;

premesso che la prassi sin qui adottata per la "notificazione mediante deposito in Cancelleria" ex art. 154, comma 1, c.p.p., consistente nell'invio di copia conforme dell'atto da notificare all'Ufficiale Giudiziario per la notifica dell'atto alla Cancelleria medesima, di modo che la relativa relata di notifica così formata potesse costituire la prova della notifica alla p.o. è stata già abbandonata dal locale Tribunale in favore dell'attestazione di deposito mediante timbro cartaceo sull'atto (per gli atti

di rilevanza interna all'ufficio G.I.P.) e della notifica dell'atto in SNT alla cancelleria del Tribunale (per gli atti destinati al Dibattimento)

considerato che la "Riforma Cartabia" in materia di notificazioni ha, con art. 148, comma 1, c.p.p., ha esplicitamente individuato quale regola generale la modalità telematica, rendendo l'ipotesi di notifica tramite ufficiale giudiziario meramente residuale;

ritenuto necessario introdurre una modalità esecutiva delle notificazioni in oggetto che risponda ai requisiti di legge in materia di notificazione, che nello stesso tempo semplifichi gli adempimenti di Segreteria, accelerando i tempi di lavorazione dei procedimenti, e che punti alla dematerializzazione, rispetto all'apposizione di un timbro di deposito sul cartaceo (tenuto anche conto della ormai prossima digitalizzazione del fascicolo);

Rilevato che - all'esito della consultazione con il Tribunale - è stata individuata la seguente modalità operativa:

- invio dell'atto da notificare ex art. 153 bis, comma 5 e 154, comma 1, c.p.p. tramite PEC da TIAP-Document@ all'indirizzo con denominazione "DEPOSITI IN SEGRETERIA EX ARTT. 153 BIS E 154 C.P.P.", o da SNT (per i casi in cui il TIAP non si possa utilizzare), all'indirizzo con denominazione "PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA", specificando nell'oggetto "notifica ex artt. 153 bis e 154 c.p.p.";
- stampa (a breve da sostituirsi con la diretta allocazione nel fascicolo digitale) della relativa relata di notificazione - c.d. "artefatto" - che attesta l'avvenuta notificazione mediante deposito in Segreteria.

DISPONE

procedersi alle notificazioni alla persona offesa, ex artt. 153 bis, comma 5 e 154 comma 1, c.p.p. con le modalità sopra indicate.

Si comunichi per opportuna conoscenza, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Presidente del Tribunale di Perugia ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia. Si pubblichi, altresì, sul sito Web dell'ufficio.

Perugia, 23 novembre 2023

Il Procuratore della Repubblica

Raffaele Cantone

